

TRIBUNALE DI BARI
Quarta sezione civile



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in persona del Magistrato dott.ssa Rosa Pasculli in funzione di Giudice Unico ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari del cont. al n. 7948/A R.G. 2017 avente per oggetto: Nullità contratti bancari

T R A

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Schirone e Fabio Pozzi;

ATTRICE

E

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Morera e Carlo Capone difesa;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

per la parte attrice (verbale d'udienza del 5 dicembre 2018): precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in forma telematica il 21.11.2017 ed insiste in ogni domanda, eccezione, produzione richiesta, anche istruttoria, formulata negli atti e verbali di causa.

TRIBUNALE DI BARI
Quarta sezione civile

per parte convenuta (verbale d'udienza del 5 dicembre 2018), precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ivi incluse le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 e 3.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto "Accordo per Interest Rate Swap" stipulato in data 29.10.2002 dalla società attrice e dalla Banca odierna convenuta.

Orbene il richiamato Accordo contratto quadro prevede all'articolo 15 testualmente *"ogni contestazione o controversia fra le parti comunque derivante dal presente accordo e/o da ciascun contratto verrà deferita d n Collegio di tre arbitri il quale la risolverà in via rituale giudicando secondo diritto ..."*.

Ne consegue che va accolta l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale in favore del Collegio Arbitrale in conformità all'art. 15 dell'Accordo stipulato in data 29.10.2002.

Né peraltro l'invocata nullità del contratto quadro può travolgere la validità della clausola compromissoria, che è clausola che vive di vita propria, come patto autonomo e distinto dal contratto cui accede.


In sostanza le dedotte cause di invalidità del negozio sostanziale non si estendono alla operatività della clausola compromissoria, attesa la sua natura di opzione processuale di rito.

Spese secondo soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda svolta con atto del 6.5.2014 dalla società

TRIBUNALE DI BARI
Quarta sezione civile


 nel contraddittorio della convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a così provvede:

- 1) Dichiarà l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Collegio Arbitrale come da clausola compromissoria di cui all'art. 15 dell'Accordo per Interest Rate Swap stipulato in data 29.10.2002;
- 2) Condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che si liquidano in complessivi € 11.472,00 per compenso oltre accessori come per legge

Bari, 18 dicembre 2019

Il Giudice Unico

Dott.ssa Rosa Pasculli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 DIC. 2019
IL CANCELLIERE

